

1. Formazione del contratto

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito nel testo "CGA"), insieme all'ordine d'acquisto pertinente emesso da Soho Flordis International Switzerland SA (di seguito nel testo "SFI SWITZERLAND"), descrivono le condizioni alle quali SFI SWITZERLAND effettua offerte di acquisto di beni e/o servizi da un Fornitore (di seguito nel testo "Fornitore"). Quando SFI SWITZERLAND riceverà comunicazione scritta dell'accettazione da parte del Fornitore dell'offerta di SFI SWITZERLAND, sarà stipulato un contratto vincolante (di seguito nel testo "Contratto").
- 1.2 Il Contratto è limitato alle presenti CGA, all'ordine d'acquisto e a qualsiasi documento ad esso allegato.
- 1.3 SFI SWITZERLAND non accetta alcuna proposta di modifica, alterazione o aggiunta da parte del Fornitore fatto salvo il caso in cui tale modifica, alterazione o aggiunta è accettata da SFI SWITZERLAND mediante strumento scritto firmato da SFI SWITZERLAND.
- 1.4 SFI SWITZERLAND non è vincolata e respinge espressamente le condizioni generali di vendita e qualsiasi condizione o disposizione aggiuntiva o diversa che potrà figurare su qualsiasi proposta, preventivo, listino prezzi, riconoscimento, conferma d'ordine, fattura o simili utilizzati dal Fornitore.
- 1.5 Tutti i costi sostenuti dal Fornitore durante la preparazione e l'invio di qualsiasi accettazione di un'offerta di SFI SWITZERLAND saranno esclusivamente a carico del Fornitore.

2. Ordini d'acquisto

- 2.1 Un ordine d'acquisto SFI SWITZERLAND, ivi compresa qualsiasi informazione e documento ad esso relativo, costituisce un segreto commerciale di SFI SWITZERLAND.
- 2.2 Gli elementi ausiliari allegati alle richieste di informazioni o ordini di SFI SWITZERLAND, come bozze, campioni di dati, campioni, disegni, forme o modelli continueranno ad essere di proprietà di SFI SWITZERLAND, potranno essere utilizzati solo per le finalità di SFI SWITZERLAND e dovranno essere restituiti tempestivamente, al più tardi una volta completata la consegna. Il Fornitore si farà carico di qualsiasi rischio legato a qualsiasi divulgazione non autorizzata, perdita o danno agli elementi ausiliari fino alla restituzione degli stessi.
- 2.3 Gli ordini d'acquisto inviati da SFI SWITZERLAND saranno vincolanti per SFI SWITZERLAND solo quando trasmessi per iscritto mediante lettera o messaggio di posta elettronica al Fornitore. Fino all'accettazione per iscritto da parte del Fornitore l'ordine potrà essere annullato da SFI SWITZERLAND in qualsiasi momento.

3. Prestazione di servizi

- 3.1 Il Fornitore presterà i servizi richiesti con la dovuta competenza e cura, utilizzando materiali adatti e impiegando personale sufficientemente qualificato.
- 3.2 Il Fornitore sarà pienamente responsabile delle azioni e omissioni di tutti gli eventuali terzi coi quali ha concluso contratti in relazione ai servizi.
- 3.3 Bioggio (Svizzera) sarà il luogo della prestazione.

4. Prezzi e pagamento

- 4.1 Salvo diversa disposizione nell'ordine d'acquisto pertinente, il diritto di proprietà sui beni sarà trasferito a SFI SWITZERLAND nel momento in cui i beni saranno fisicamente consegnati presso i locali di SFI SWITZERLAND o di terzi designati da SFI SWITZERLAND.
- 4.2 Salvo diversa disposizione, tutti i prezzi indicati nel Contratto saranno prezzi fissi basati sugli Incoterms 2020 come da definizione in essi riportata.
- 4.3 Le fatture saranno esigibili solo se indicheranno il numero dell'ordine SFI SWITZERLAND e se indicheranno con esattezza i beni o servizi consegnati.
- 4.4 I pagamenti saranno effettuati da SFI SWITZERLAND entro 90 giorni dalla ricezione della fattura.
Se la consegna / i servizi è/sono difettosa/i, SFI SWITZERLAND avrà diritto a trattenere il pagamento fino al completamento della prestazione.

5. Consegna

- 5.1 La consegna e il trasferimento del rischio e dei benefici dal Fornitore a SFI SWITZERLAND saranno disciplinati dagli Incoterms 2020 e i metodi e gli itinerari per la consegna saranno definiti nell'ordine d'acquisto.
- 5.2 La consegna sarà completata in base all'Incoterm applicabile, ma ciò non costituirà l'accettazione dei beni da parte di SFI SWITZERLAND.
- 5.3 Il Fornitore non effettuerà alcuna consegna parziale o consegna prima della/e data/e di consegna concordata/e, salvo diverso accordo scritto tra le parti. SFI SWITZERLAND si riserva il diritto di respingere la consegna di beni e restituire gli stessi a rischio e spese del Fornitore, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo delle modalità e dei tempi di consegna o del del tasso di spedizione. SFI SWITZERLAND non sarà responsabile dei costi eventualmente sostenuti dal Fornitore in relazione alla produzione, analisi, al rilascio di beni o qualsiasi altra opera relativa ai beni prima della consegna in conformità al Contratto.

- 5.4 Il Fornitore imballerà i beni in conformità alle migliori prassi commerciali e specifiche SFI SWITZERLAND, al fine di impedirne il danneggiamento durante il trasporto e la movimentazione, e tutti i beni dovranno essere chiaramente marcati come destinati a SFI SWITZERLAND. In deroga alle disposizioni degli Incoterms 2020 applicabili, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno causati dalla mancata adeguatezza da parte sua della conservazione, del confezionamento, della movimentazione (prima della consegna in base agli Incoterms 2020) o dell'imballaggio dei beni; SFI SWITZERLAND non sarà tenuta a far valere alcun reclamo nei confronti del vettore comune coinvolto per tale perdita o danno.
- 5.5 Le date di consegna di cui nel Contratto saranno irrevocabili e vincolanti. Nel caso in cui il Fornitore preveda qualsiasi difficoltà nel conformarsi a qualsiasi data di consegna o qualsiasi altro obbligo ai sensi del presente Contratto, il Fornitore ne darà tempestivamente comunicazione scritta a SFI SWITZERLAND.

6. Materiali forniti da SFI SWITZERLAND

- 6.1 SFI SWITZERLAND manterrà il diritto di proprietà su tutti i materiali forniti al Fornitore. Tali materiali saranno immagazzinati separatamente da parte del Fornitore in conformità alle linee guida SFI SWITZERLAND senza alcun risarcimento, e saranno chiaramente marcati come proprietà di SFI SWITZERLAND e gestiti distintamente.
- 6.2 I materiali forniti potranno essere utilizzati solamente per i beni/servizi da produrre o consegnare a SFI SWITZERLAND. Il Fornitore sottoscriverà coperture assicurative per i materiali a sue spese al valore di sostituzione. Il Fornitore cederà a SFI SWITZERLAND tutte le richieste di risarcimento che potrà avere in base a tale copertura assicurativa.

7. Responsabilità e garanzie

- 7.1 Il Fornitore garantisce che i beni possiedono le proprietà indicate e non sono soggetti ad alcuna diminuzione del valore, per qualsiasi motivo, e che sono conformi alle specifiche prescritte e a tutte le disposizioni di legge applicabili.
- 7.2 SFI SWITZERLAND comunicherà al Fornitore qualsiasi difetto evidente entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Per quanto riguarda i difetti occulti, la comunicazione sarà effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla scoperta di tale difetto. Per i difetti occulti, il periodo di garanzia non inizia fino a quando tali difetti sono identificabili.
- 7.3 Su richiesta di SFI SWITZERLAND, il Fornitore sostituirà i beni difettosi o eliminerà il difetto entro un periodo ragionevole di tempo e si farà carico dei costi della distruzione dei beni difettosi e delle spese di trasporto e altri costi diretti correlati alla sostituzione dei beni. SFI SWITZERLAND ha il diritto di richiedere in via alternativa l'annullamento dell'ordine d'acquisto e il pieno rimborso del prezzo pagato per i beni, nonché di eventuali costi accessori sostenuti in relazione a quanto descritto sopra (ivi compresi tra sporto, copertura assicurativa, imposte).
- 7.4 SFI SWITZERLAND o un'istituzione autorizzata da SFI SWITZERLAND avrà il diritto di effettuare verifiche del Fornitore e dei suoi appaltatori/fornitori terzi. Tali misure di controllo non sollevano il Fornitore dal pieno rispetto dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto.
- 7.5 Il Fornitore sarà responsabile in base al principio di causalità di eventuali oneri di verifica e procedurali, ammende ufficiali, azioni, perdite e diminuzione del valore causati da scostamenti della qualità.
- 7.6 Il Fornitore garantisce che la consegna / il servizio da fornire a SFI SWITZERLAND non violerà alcun diritto di terzi e il Fornitore indennizzerà SFI SWITZERLAND per qualsiasi reclamo fatto valere per una violazione di tale diritto.
- 7.7 Se il Fornitore non adempirà agli obblighi di garanzia entro un periodo di tempo adeguato concordato con SFI SWITZERLAND, SFI SWITZERLAND avrà il diritto di adottare qualsiasi misura necessaria a rischio e spese del Fornitore allo scopo di ridurre il danno e senza alcun pregiudizio per il diritto di SFI SWITZERLAND di recuperare appieno i costi legati a tali misure dal Fornitore, e avrà inoltre diritto a qualsiasi risarcimento aggiuntivo in conformità alle leggi applicabili.

8. Riservatezza

Il Fornitore tratterà tutte le informazioni fornite da o per conto di SFI SWITZERLAND o generate dal Fornitore per SFI SWITZERLAND ai sensi del presente Contratto con riserbo. Tutte le dette informazioni saranno utilizzate dal Fornitore solo per le finalità previste dal presente Contratto. Il Fornitore proteggerà le informazioni di SFI SWITZERLAND utilizzando lo stesso livello di cura che utilizza per trattare le sue stesse informazioni riservate, ma utilizzerà sempre almeno un livello ragionevole di cura. Tutte le dette informazioni continueranno ad essere di proprietà di SFI SWITZERLAND (o dei clienti di SFI SWITZERLAND) e il Fornitore restituirà tempestivamente a SFI SWITZERLAND, su richiesta della stessa, tutte le dette informazioni e non ne conserverà alcuna copia, salvo che costituisca un obbligo per legge.

9. Forza maggiore

Né SFI SWITZERLAND né il Fornitore saranno responsabili ai sensi del presente Contratto per un'eventuale inadempimento delle condizioni del contratto a causa di forza maggiore. Forza maggiore significa qualsiasi circostanza insorta dopo la conclusione del contratto che non poteva essere prevista e che non le parti non sono in grado di controllare.

La parte che fa affidamento su eventi di forza maggiore sarà tenuta a informare immediatamente per iscritto l'altra parte della circostanza insorta e della sua probabile durata. In caso contrario tale parte non potrà fare affidamento su eventi di forza maggiore.

10. Disposizioni finali

- 10.1 Il Fornitore non cederà alcun eventuale reclamo nei confronti di SFI SWITZERLAND a terzi senza il consenso di SFI SWITZERLAND.
- 10.2 Tutti i rapporti giuridici tra SFI SWITZERLAND e il Fornitore saranno disciplinati e interpretati in conformità al diritto sostanziale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980).
- 10.3 Tutti i contenziosi saranno esclusivamente deferiti ai tribunali di Lugano (Svizzera).
- 10.4 Il Fornitore accetta che SFI SWITZERLAND raccoglierà ed elaborerà in via elettronica i suoi dati.
- 10.5 Il Fornitore potrà utilizzare il nome di SFI SWITZERLAND per le sue finalità pubblicitarie o come riferimento solo con il previo consenso scritto di SFI SWITZERLAND.
- 10.6 La nullità di qualsiasi clausola del presente Contratto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni.

LE SEGUENTI CONDIZIONI AGGIUNTIVE SI APPLICANO ALLA FORNITURA DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER LA SALUTE:

11. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto degli “Standard in materia di qualità, confezionamento e trasporto di principi attivi e sostanze aggiuntive per l'industria farmaceutica” dell'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare:

11.1. Processo di fabbricazione

Le modifiche nella produzione che potrebbero avere un effetto sulla qualità devono essere immediatamente comunicate per iscritto a SFI SWITZERLAND.

11.2 Composizione delle consegne

Ciascuna consegna, se possibile, deve essere costituita da un lotto, ovvero sia deve formare un tutt'uno omogeneo. Il numero del lotto deve essere marcato in maniera chiara e duratura su ciascuna confezione e sulla bolla di consegna. Se la consegna consiste di diversi lotti dello stesso prodotto, tutti i numeri di lotto devono essere annotati sulle confezioni e sulla bolla di consegna. In tutti i casi di processi continui di fabbricazione in cui non è possibile registrare i numeri di lotto, le specifiche di qualità devono essere garantite dal Fornitore.

11.3 Etichettatura delle confezioni

Ogni confezione deve essere etichettata in maniera chiara e duratura con

- la descrizione dei beni,
- il peso netto,
- la tara,
- il numero di lotto,
- le informazioni relative ai pericoli e le istruzioni di stoccaggio.

11.4 Shelf life residua alla consegna

- Le materie prime devono avere almeno il 75% della loro shelf life residua al momento dell'arrivo presso il magazzino di SFI SWITZERLAND
- Nel caso in cui questa shelf life non possa essere garantita, il Fornitore deve informare il reparto Procurement di SFI SWITZERLAND prima di procedere con la spedizione
- Le etichette su tutti gli imballi/contenitori devono riportare la data di produzione e scadenza del lotto (mese/anno)
- Le stesse informazioni devono essere riportate anche sul Certificato di Analisi che deve essere sempre presente insieme al materiale

12 Garanzia di qualità da parte del Fornitore

Il Fornitore gestirà un sistema di garanzia di qualità in conformità ai principi delle buone prassi di fabbricazione, al sistema di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), con o senza certificazione ISO 9001. I beni saranno soggetti a regolari controlli di qualità da parte del Fornitore come parte del suo sistema di autocontrollo. Inoltre, potranno essere concordati piani di ispezioni speciali o l'invio regolare di relazioni analitiche. Il Fornitore garantirà di fornire solo prodotti conformi alle specifiche e disposizioni della clausola 11 di cui sopra.

I risultati dei controlli interni sulla qualità saranno conservati dal Fornitore per almeno sei mesi in più rispetto alla presunta durata di conservazione dei prodotti. Un periodo di conservazione di cinque anni si applicherà ai documenti pertinenti alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il Fornitore concederà a SFI SWITZERLAND un diritto illimitato di esaminare la documentazione relativa alla qualità e di effettuare verifiche del processo, dei prodotti e del sistema.

13. Dichiarazione di prodotto

L'etichettatura e la dichiarazione dei prodotti saranno conformi alla disposizione di cui alla clausola 11.3 o ai requisiti minimi giuridici. In particolare, saranno rivelati contenuto, peso, origine, codice di produzione e date di fabbricazione e uso. Se richiesto dalla legge, occorrerà includere le indicazioni in materia di sicurezza. Gli allergeni saranno resi noti in modo chiaro e visibile dal Fornitore.

14. Modifiche delle ricette

Di norma, i prodotti forniti la cui qualità diverge dalla specifica del prodotto saranno vietati.

Il Fornitore comunicherà a SFI SWITZERLAND qualsiasi modifica apportata alle materie prime, al prodotto stesso e ai processi di produzione. I campioni del prodotto e le specifiche di prodotto modificate saranno rese disponibili a SFI SWITZERLAND per essere analizzate e saranno sempre soggette all'accettazione scritta ed espressa di SFI SWITZERLAND.

15. Tracciabilità

L'identificazione sarà sufficiente per permettere la tracciabilità ininterrotta dei beni in tutti i casi.

16. Confezionamento

Il Fornitore garantisce che il confezionamento sarà conforme alle seguenti ordinanze e direttive:

- * SR 817.023.21 Appendice 6 - Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito,
- * 2004/1935/CE - Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
- * 2002/72/CE - Direttiva relativa ai materiali e agli oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari e relative modifiche 2004/1/CE, 2004/19/CE, 2005/79/CE, 2007/19/CE e 2008/39/CE
- * 2023/2006/CE - Regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari,
- * 82/711/CEE - le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

La stampa sulle confezioni dovrà essere pulita, intatta e corretta. Un confezionamento sporco e danneggiato, ivi comprese le scatole di cartone stampato, non sarà accettato.

17. Dichiarazioni aggiuntive e garanzia del Fornitore

Il materiale fornito dal Fornitore deve soddisfare i requisiti per le caratteristiche tecniche descritte nella specifica emessa da SFI SWITZERLAND. Il materiale venduto a SFI SWITZERLAND deve essere idoneo allo scopo, autentico e prodotto senza adulterazione.

CAMBIAMENTI DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Nel caso in cui le caratteristiche del materiale fornito si discostino dalle specifiche concordate, il Fornitore dovrà, prima della consegna, notificare a SFI SWITZERLAND, eventuali modifiche normative (ad es. Aggiornamenti della farmacopea) e cambiamenti nella loro progettazione, composizione, elaborazione, ubicazione, affidabilità, specifica o qualsiasi condizione potrebbe potenzialmente influire sui parametri di qualità e sicurezza alimentare, sulla funzionalità (compresa quella nutrizionale) e / o sulla conformità normativa. Il Fornitore deve chiedere il consenso scritto di SFI SWITZERLAND per la consegna di materiale/i che si discosti dalle specifiche concordate, se non diversamente concordato per iscritto. Quando si verifica un problema, il Fornitore deve immediatamente “isolare” la produzione interessata a cautela di SFI SWITZERLAND e dei suoi clienti da non conformità.

Il Fornitore deve essere in grado di fornire certificati e documenti basati sui requisiti SFI SWITZERLAND come indicato nelle specifiche di acquisto.

18. LE SEGUENTI CONDIZIONI AGGIUNTIVE SI APPLICANO ALLA FORNITURA DI SERVIZI / APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Il singolo prestatore di lavoro o la società contraente sono tenuti a eseguire il lavoro concordato sul sito SFI SWITZERLAND nel pieno rispetto del diritto svizzero, in particolare: normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, direttive SUVA, normativa sui lavoratori distaccati (LDist), nonché la normativa svizzera sui cittadini stranieri in caso di servizi forniti da lavoratori autonomi stranieri.

Il prestatore di lavoro garantirà inoltre il pieno rispetto del divieto sulla messa a disposizione di personale a prestito proveniente dall'estero, ai sensi dell'art. 12, par. 2 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC).

In caso di violazione di LDist, nonché di altre norme imperative, la quale imponga il blocco dei servizi, il prestatore di lavoro è tenuto a indennizzare SFI SWITZERLAND per qualsiasi danno o perdita che potrà risultare da tale blocco. In caso di subappalto, il contraente principale è congiuntamente e solidalmente responsabile nei confronti di SFI SWITZERLAND in relazione a qualsiasi violazione delle norme imperative svizzere da parte del subappaltatore che abbia causato il danno, direttamente o indirettamente, alla stessa.